REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/88 e che porta a 275 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/88 (6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 125 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania, con una comunicazione in data 24 giugno 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 275 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1569/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/88 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 275 000 t di orzo da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 275 000 t di orzo figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1569/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(4) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(5) GU n. L 141 dell'8. 6. 1988, pag. 15.
(6) GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	72 967
Niedersachsen / Bremen	74 788
Nordrhein-Westfalen	122 895
Rheinland-Pfalz	4 364 »